



CONVENZIONE PER IL RINNOVAMENTO E LA GESTIONE DEI QUADRI TURISTICI COMUNALI

Capitolato speciale d'appalto

03/12/2025

Città di Corbetta

Responsabile del Procedimento dott.ssa Lia Gaia Vismara

Sommario

1. Oggetto	2
1.1 Installazioni pubblicitarie.....	2
2. Durata	3
3. Valore economico del contratto e corrispettivo.....	3
4. Criteri di interpretazione del capitolato	3
5. Discordanze tra gli atti e le disposizioni del capitolato	3
6. Regole generali sui termini.....	4
CAPO II – SOGGETTI DEL RAPPORTO	4
7. Responsabile Unico del progetto.....	4
8. Il responsabile per lo sponsor	4
CAPO III – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.....	5
9. Caratteristiche specifiche del servizio	5
10 Varianti ed espansioni	5
11 Altri adempimenti	6
12 Revisione dei prezzi.....	6
CAPO V – ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI	6
13 Subappalto	6
14 Divieto di cessione della convenzione	6
15 Stipula della convenzione	7
16 Copertura assicurativa	7
17 Contestazioni e penali	7
18 Recesso e risoluzione della convenzione.....	8
19 Controversie e Foro di competenza	8

CAPO I – CARATTERISTICHE GENERALI DEL CONTRATTO

1. Oggetto

Oggetto della convenzione è il rinnovamento e la manutenzione dei due quadri turistici di proprietà comunale, collocati in piazza I maggio e piazza Verdi, nel territorio del comune di Corbetta (Allegato 1).

Il rinnovamento consiste in operazioni di messa a nuovo degli impianti esistenti, senza che siano apportate modifiche o variazioni nella sagoma e dimensione; i quadri turistici dovranno altresì mantenere il loro carattere prevalentemente “turistico”. Ogni impianto dovrà esporre la raffigurazione planimetrica della città, recante indicazioni aggiornate in merito ai luoghi di interesse storico, artistico e naturalistico.

Le attività di manutenzione dovranno svolgersi secondo quanto prescritto nel presente capitolato e si deve considerare comprensiva anche degli interventi manutentivi di ripristino che si rendano necessari in conseguenza di atti vandalici o di eventi accidentali, compresi quelli atmosferici o quelli connessi alla circolazione stradale.

Ogni attività prevista dalla presente convenzione deve intendersi con oneri interamente a carico dello sponsor.

1.1 Installazioni pubblicitarie

La convenzione prevede la possibilità di impiegare fino a 1/3 della superficie disponibile per l'esposizione pubblicitaria – anche conto terzi. In questo caso, ogni operazione necessaria alla collocazione ed aggiornamento dei messaggi pubblicitari è in capo allo sponsor.

Si precisa che non potranno essere inseriti messaggi pubblicitari dai quali possa ravvisarsi un possibile pregiudizio o danno all'immagine dell'Amministrazione Comunale o alle proprie iniziative.

Si elencano di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, le pubblicità in ogni caso escluse:

- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla promozione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico e a sfondo sessuale, o riferita allo sfruttamento del lavoro minorile;
- messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Resta in capo allo sponsor munirsi di eventuali titoli abilitativi necessari per l'esecuzione materiale delle operazioni di allestimento/manutenzione.

Copia dei bozzetti dei messaggi pubblicitari dovranno essere anticipatamente inviati al Rup per la verifica delle condizioni di cui sopra.

2. Durata

La convenzione avrà durata di 10 (dieci) anni, decorrenti dalla data di effettiva stipula, e fatta salva la possibilità di rinnovo alla scadenza per ulteriori 10 (dieci) anni.

3. Valore economico del contratto e corrispettivo

La convenzione ha carattere gratuito; l'Amministrazione comunale non corrisponderà pertanto alcun compenso o indennizzo per le prestazioni erogate dallo sponsor.

La convenzione offre possibilità di guadagno economico indiretto qualora lo sponsor proceda all'impiego degli spazi disponibili per diffondere messaggi pubblicitari conto terzi.

Lo sponsor si impegna a corrispondere, per ogni impianto, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria secondo le tariffe vigenti, per la sola porzione impiegata per l'esposizione pubblicitaria (andrà quindi esclusa dal calcolo la superficie destinata all'esposizione planimetrica della città).

Non viene richiesto il versamento di un canone annuo di sponsorizzazione.

4. Criteri di interpretazione del capitolato

Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 1362 e ss. codice civile, ai fini dell'interpretazione del Capitolato e degli atti, valgono i criteri di seguito riportati:

- in caso di discordanza tra i vari atti, vale la soluzione più aderente alle finalità poste alla base dell'erogazione dei Servizi, e in ogni caso più favorevole al Comune;
- in caso di norme del Capitolato, tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, e, in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative, o regolamentari, ovvero all'ordinamento giuridico, e, in terzo luogo, quelle di maggior dettaglio e, infine, quelle di carattere ordinario.

5. Discordanze tra gli atti e le disposizioni del capitolato

Qualora tra gli atti e/o le disposizioni del Capitolato dovessero riscontrarsi disposizioni discordanti, lo sponsor ne farà oggetto di immediata segnalazione scritta al Comune perché adottati i conseguenti

provvedimenti di modifica.

In ogni caso, deve ritenersi nulla la disposizione che contrasta, o che in minor misura collima, con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti Atti.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti, lo sponsor deve rispettare quelle indicate dal Capitolato.

È da ritenersi, in ogni caso, nulla qualsiasi disposizione che contrasti con disposizioni di legge.

6. Regole generali sui termini

I termini indicati in questo Capitolato decorrono, sia per l'aggiudicatario che per il Comune, dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono in giorni di calendario e cioè naturali, consecutivi e continui.

Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale, alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.

Quando l'ultimo giorno del termine cade di domenica o in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prolungato al successivo giorno lavorativo.

CAPO II – SOGGETTI DEL RAPPORTO

7. Responsabile Unico del progetto

Il Responsabile unico del progetto (RUP) è indicato il responsabile del Settore Sicurezza.

In ogni caso il RUP può essere sostituito o confermato dalla Stazione appaltante secondo il proprio ordinamento.

Al RUP spettano tutte le funzioni previste dal decreto legislativo 36/2023 nonché quelle espressamente attribuite da questo Capitolato.

8. Il responsabile per lo sponsor

Lo sponsor dovrà nominare il Responsabile della convenzione, che sarà il referente responsabile nei confronti del Comune e rappresenterà ad ogni effetto lo sponsor.

Il Responsabile della convenzione, nominato dallo sponsor, deve indicare al Comune appositi recapiti telefonici e mail per la ricezione e gestione delle richieste di manutenzione e le segnalazioni.

CAPO III – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

9. Caratteristiche specifiche del servizio

Lo sponsor, nell'interesse di entrambe le Parti, s'impegna a rispettare:

- tutti i vincoli a tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche all'interno di zone di interesse storico, artistico e culturale, richiedendo, solo dove richiesto, le necessarie autorizzazioni;
- tutte le norme di sicurezza vigenti, nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e dal Regolamento Comunale.

Sono in capo allo sponsor:

- la gestione e manutenzione dei quadri turistici;
- qualsiasi intervento di manutenzione dovesse rendersi necessario, sia in via ordinaria che straordinaria (riparazione o sostituzione dovuta a danneggiamento e/o deterioramento), sugli impianti gestiti;

Alla scadenza della convenzione il Comune manterrà la piena ed esclusiva proprietà degli impianti senza che lo sponsor possa vantare aspettative, indennizzi, risarcimenti, corrispettivi, ecc. di qualunque tipo. Lo sponsor dovrà altresì rimuovere – entro la scadenza della convenzione – i messaggi pubblicitari installati. In difetto vi provvederà l'Amministrazione addebitando le spese sostenute.

10 Varianti ed espansioni

L'Amministrazione si riserva la facoltà – a proprio insindacabile giudizio - di aumentare il numero dei quadri turistici, individuando successivamente nuove aree di interesse; nel qual caso, lo sponsor godrà del diritto di prelazione così che sia garantita uniformità nella realizzazione e gestione dei manufatti.

11 Altri adempimenti

Eventuali modifiche normative che dovessero intervenire in data successiva alla stipula della convenzione, che incidano sul canone per i servizi di pubblicità, o simili, si intendono integralmente trasposte qualora aggiuntive, e non alternative a quanto pattuito in sede di stipula.

Le spese inerenti e conseguenti all'atto si convengono a carico dell'Amministrazione.

12 Revisione dei prezzi

Data la natura della presente fornitura/servizio, non si ritiene di dover indicare clausole di revisione dei prezzi.

CAPO V – ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI

13 Subappalto

Qualora lo sponsor si serva di terze parti per l'esecuzione di parte delle prestazioni previste in convenzione, il ricorso al subappalto è ammesso nei limiti previsti dalla normativa vigente e secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del D.lgs 36/2023.

Lo sponsor e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Lo sponsor trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti richiesti.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice

14 Divieto di cessione della convenzione

È vietata da parte dello sponsor la cessione anche parziale della convenzione.

In caso di inosservanza del divieto sopra indicato il contratto di intende risolto di diritto.

15 Stipula della convenzione

Lo sponsor si impegna a stipulare la convenzione entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque entro il termine comunicato dalla Stazione appaltante.

16 Copertura assicurativa

Lo sponsor dovrà stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati. Tale polizza deve prevedere un massimale per sinistro non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro, per persona e per cose. La polizza assicurativa deve essere preventivamente accettata dalla Stazione Appaltante e trasmessa prima della stipulazione della convenzione o in ogni caso prima dell'avvio dei lavori.

Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico dello sponsor, il quale dovrà consegnare al Comune copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze.

Le polizze, dovranno indicare o comprendere anche il Comune tra i soggetti assicurati

17 Contestazioni e penali

Gli eventuali inadempimenti rispetto a quanto previsto dal presente capitolato daranno luogo all'applicazione delle seguenti penali, che verranno contestate per iscritto dal RUP. Lo sponsor dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al RUP nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Nei casi in cui le predette deduzioni siano state acquisite, ma valutate negativamente dal RUP, ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato, o ancora non siano pervenute affatto, potranno essere applicate le penali di seguito indicate.

Di seguito si specificano le fattispecie che daranno luogo all'applicazione delle penali:

- in caso di pubblicizzazione di messaggi difforni da quanto indicato nel presente capitolato, si applicherà una penale pari a € 50,00 per ogni messaggio diffuso;
- in caso di mantenimento in cattivo stato di manutenzione degli impianti, si applicherà una penale pari a € 50,00 per ogni impianto rilevato – con possibilità di replicare la medesima contestazione con cadenza settimanale in caso si protragga il problema.

18 Recesso e risoluzione della convenzione

Il Comune di Corbetta può, in qualsiasi momento, recedere dalla convenzione avvalendosi della facoltà di recesso unilaterale prevista dall'art. 1671 del Codice Civile, tenendo indenne lo sponsor delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e di eventuali mancati guadagni.

Ove la Stazione appaltante accerti che l'esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite da questo Capitolato, fissa un congruo termine entro il quale la società deve conformarsi a tali disposizioni.

Trascorso inutilmente il termine, la convenzione si intenderà senz'altro risolta ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato allo sponsor con posta elettronica certificata.

In tutti questi casi l'Amministrazione invierà preavviso scritto tramite posta elettronica certificata, 10 giorni prima della risoluzione della convenzione.

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

19 Controversie e Foro di competenza

È esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.

Qualunque contestazione possa manifestarsi durante l'esecuzione della prestazione non darà mai diritto al contraente ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione della prestazione stessa.

Per tutte le controversie insorte tra Ente e contraente, menzionate per iscritto, qualora non si pervenga ad una risoluzione in via amministrativa, si adirà la via giudiziale.

Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto è competente il Foro di Milano